



Giunta Regionale della Campania

Legge regionale n. 19 dell'11 novembre 2019

“Legge per la promozione della qualità dell’Architettura”

LINEE GUIDA

Sommario

1. Finalità delle linee guida e ambito di applicazione.
2. Elenco regionale dei Comuni virtuosi e forme di premialità.
3. Processi partecipativi e dibattito pubblico.
4. Osservatorio regionale per la qualità della progettazione architettonica e urbana.
5. Procedure concorsuali.
6. Concorso di idee ad unica fase.
7. Concorso di Progettazione a due fasi.
8. Concorso Opera Prima.

1. Finalità delle linee guida e ambito di applicazione.

1. Le presenti linee guida, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 11 novembre 2019, n.19 (Legge per la Promozione della qualità dell'architettura), disciplinano:
 - a) i criteri per l'istituzione dell'elenco regionale dei Comuni virtuosi per la qualità architettonica e per la determinazione delle premialità, nonché la facoltà di forme di premialità anche per i soggetti e i progetti a iniziativa privata, così come previsto all'art. 8 della L.R. 19/19;
 - b) le procedure di partecipazione pubblica nei progetti sulla qualità dell'architettura, così come previsto all'art.9 della L.R. 19/19;
 - c) la composizione, le funzioni e le modalità operative dell'Osservatorio Regionale per la qualità della progettazione architettonica e urbana, così come previsto all'art.10;
 - d) le modalità per lo svolgimento delle seguenti procedure concorsuali: il Concorso di idee ad una fase, il Concorso di progettazione a due gradi e il Concorso Opera Prima di cui rispettivamente agli artt. 11, 12, 13 e 14 della L.R. 19/19.

2. Elenco regionale dei Comuni virtuosi e forme di premialità.

1. L'inserimento nell'"Elenco regionale Comuni virtuosi ErCv", previa presentazione di apposita istanza di iscrizione effettuata tramite piattaforma digitale, è ammesso per tutti i Comuni in possesso di un minimo di quattro (4) categorie di valutazione tra le otto (8) individuate al successivo punto 4;
2. L'inserimento nell'"Elenco" consente l'accesso ad una clausola di premialità che privilegia i Comuni maggiormente virtuosi, anche in relazione al numero delle iniziative di valorizzazione promosse od intraprese nel rispetto della graduatoria annuale;
3. L'iscrizione dei Comuni della Regione Campania nell'"Elenco regionale Comuni virtuosi_ErCv" è suddivisa in tre fasce o sezioni in ragione del numero degli abitanti delle rispettive comunità, come di seguito elencato sino ad esaurimento dei fondi:
FASCIA A_ Comuni con numero di abitanti superiori a 50.000;
FASCIA B_ Comuni con numero di abitanti da 10.001 a 50.000;
FASCIA C_ Comuni con numero di abitanti inferiori fino a 10.000.
4. Le otto categorie di valutazione per l'inserimento dei Comuni interessati ad essere iscritti nell' "Elenco regionale Comuni virtuosi_ErCv" sono così individuate:
 - a. Comuni che, alla data del 31 dicembre 2020 hanno approvato il Piano Urbanistico Comunale (PUC) ai sensi della L.R.16/2004 e del Regolamento di attuazione n° 5 del 2011 (punti 10);
 - b. Comuni che dimostrano di avere speso fondi assegnati dalla Regione Campania nei tempi e nei termini dei relativi programmi indicati dai Bandi di concorso FESR nei campi dell'"Ambiente, Patrimonio culturale e trasporti" (Asse 6_ Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, Asse 7_ Trasporti); "Sviluppo Urbano Sostenibile" (Asse Sviluppo Urbano Sostenibile) (punti da 6 a 10);

- c. Comuni che dimostrano di avere adottato percorsi di qualità negli interventi di modificazione urbana, architettonica e infrastrutturale (sia nei centri storici consolidati e sia in ambiti periferici) attraverso procedure concorsuali attivate sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati (punti da 6 a 10);
 - d. Comuni che dimostrano di avere posto attenzione alla tutela e valorizzazione di architetture di grande interesse storico sia pre-novecentesche e sia novecentesche (testimonianze del Moderno) attraverso restauri o riconfigurazioni architettoniche capaci di coniugare passato e contemporaneità (punti da 6 a 10);
 - e. Comuni che dimostrano di avere adottato la partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali connessi a modificazioni strategiche dell'ambito urbano di appartenenza nonché di aver incentivato dibattiti pubblici sul tema della qualità urbana e architettonica all'interno delle scuole di ogni ordine e grado (punti da 6 a 10);
 - f. Comuni che dimostrano di avere adottato il Concorso di Progettazione attraverso partecipazione competente e/o predisposto Concorsi di Progettazione all'insegna della chiarezza e della trasparenza in due gradi (partecipazione allargata prima fase e selezione di cinque partecipanti in secondo grado) con relativi premi e rimborsi nonché prevedendo Commissioni giudicanti di alto profilo scientifico (punti da 6 a 10);
 - g. Comuni che dimostrano di aver sostenuto, incentivato e promosso giovani architetti al di sotto dei 35 anni di età attraverso specifici concorsi "Opera prima", (punti da 6 a 10);
 - h. Comuni che dimostrano una capacità di diffusione del concetto di qualità urbana e architettonica attraverso Centri di Documentazione Urbana, Musei della città o Case dell'Architettura ove ospitare dibattiti, mostre permanenti e temporanee (punti 10);
5. I soggetti privati che utilizzeranno pratiche partecipative e procedure concorsuali, potranno godere di forme di premialità consistenti in riduzione degli oneri per le urbanizzazioni secondarie e per i costi di costruzione.

3. Processi partecipativi e dibattito pubblico.

1. La Regione incentiva e raccomanda il ricorso a procedure di informazione, consultazione e partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali pubblici per la realizzazione di opere di architettura e di trasformazione delle città e dei territori, attivando forme di dibattito pubblico delle comunità locali, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del DPCM n.76/2018, "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico";
2. La partecipazione nella forma del dibattito pubblico così promossa, si svolge nelle fasi preliminari a monte del processo decisionale che può essere relativo ad una procedura concorsuale o di gara per un progetto di un'opera pubblica o nel corso dell'elaborazione di un piano urbanistico o un programma, che abbiano un'incidenza sull'assetto urbano e

sull'ambiente. Il processo partecipativo avviato in questa fase concorre a definire la qualità della domanda, così come indicato alla lettera a) dell'art. 3 della legge 19/19, che può valere sia per le procedure concorsuali che per le gare d'appalto. In questa fase i cittadini, attraverso sopralluoghi, incontri di informazione e di approfondimento, discutono sulla scelta di realizzare l'opera, sugli obiettivi attesi e sulle caratteristiche principali, sulle implicazioni socio-economiche e sui principali impatti sull'ambiente e sulla gestione del territorio. Si può anche prevedere l'istituzione di un partenariato socio economico, quale soggetto prioritario che interloquisce con l'amministrazione o l'ente banditore. Durante la fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica, attraverso il documento di fattibilità delle alternative progettuali il proponente potrà ancora scegliere se realizzare l'opera o quali modifiche apportare al progetto originario;

3. Il dibattito pubblico può svolgersi fino all'avvio della progettazione definitiva o, nel caso di Concorsi di Progettazione a due gradi, svilupparsi tra il primo e il secondo grado, attraverso incontri pubblici con i gruppi selezionati per il secondo grado;

4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente banditore è il soggetto che cura lo svolgimento del dibattito pubblico, direttamente o affidandone la gestione ad idoneo soggetto competente;

5. Per la progettazione e la gestione del dibattito pubblico, l'amministrazione aggiudicatrice nomina un Coordinatore del dibattito pubblico, che deve svolgere le attività affidategli con responsabilità e autonomia professionale;

6. Nell'assunzione dell'incarico di Coordinatore, i soggetti indicati per la nomina devono tra l'altro dichiarare l'assenza di qualsiasi conflitto d'interessi col piano, programma o progetto oggetto del dibattito pubblico.

7. Tutte le attività e le iniziative riferite alla gestione del dibattito pubblico si svolgeranno preferibilmente in un luogo pubblico denominato Casa dell'Architettura o Urban Center, come luogo dedicato alla partecipazione informata dei cittadini, al dibattito pubblico e all'esposizione permanente o temporanea dei processi e degli interventi programmati, semplicemente proposti o in corso.

4. Osservatorio Regionale per la qualità della progettazione architettonica e urbana.

L'osservatorio Regionale per la qualità della progettazione architettonica e urbana è istituito con provvedimento dell'Assessore regionale al Governo del Territorio ed è composto dall'Assessore Regionale al Governo del Territorio, che lo presiede, dal Direttore della Direzione Generale per il Governo del Territorio, dal Segretario Regionale del Mibact, e da un rappresentante di:

- Diarc_Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II;
- Dadi_Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli;
- Dicitv Dipartimento Ingegneria Architettura Università di Salerno;
- Ding Dipartimento ingegneria Università deli Studi del Sannio;
- Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti PPC della Campania;
- Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri della Campania;
- Fondazione Annali dell'Architettura e delle Città;

- In/Arch, Istituto Nazionale dell'Architettura/sezione Campania;
- ANIAI, Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti / Campania;
- DO.CO.MO.MO. Italia.
- INU / Campania

I componenti dell'Osservatorio durano in carica 5 anni.

L'Osservatorio, su proposta dell'Assessore, approva un proprio regolamento di funzionamento.

La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità.

L'Osservatorio si avvale del supporto della struttura amministrativa competente in materia di Governo del Territorio e, con riferimento alle risorse di cui all'art. 16 della L.R. 19/2019, coordina e promuove le azioni di cui al comma 3 dell'art. 10 della citata L.R. 19/19, anche avvalendosi di professionalità e/o strutture esterne ovvero mediante convenzione con Dipartimenti Universitari e di ricerca o associazioni operanti nel settore.

L'Osservatorio, su proposta dell'Assessore, predispone ogni anno un programma biennale di attività ed iniziative per il raggiungimento delle finalità di cui alla L.R. 19/19.

5. Procedure concorsuali.

1. Le procedure concorsuali sono riconosciute dalla Regione Campania come lo strumento più appropriato nella realizzazione delle opere pubbliche poiché, attivando meccanismi di confronto trasparenti e condivisi tra idee e proposte diverse, consentono di raggiungere la migliore qualità degli interventi di architettura e di trasformazione del territorio.

2. Tra le diverse tipologie di concorso elencate nel D.Lgs. n. 50/2016, la Regione Campania preferibilmente promuove l'utilizzo di:

- Concorso di idee ad unica fase (art. 156, comma 6);
- Concorso di progettazione a due gradi (art. 154, comma 4);
- Concorso Opera Prima.

3. Qualora la progettazione riguardi lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico (così come identificato dalle Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016), il Responsabile Unico del Procedimento ricorre:

- a professionalità interne dell'Amministrazione, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto dell'intervento;
- alle procedure concorsuali di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo IV del D.Lgs. n. 50/2016, attivando preliminarmente i processi partecipativi e il dibattito pubblico di cui all'art. 5, anche attraverso la nomina del Coordinatore del dibattito pubblico.

6. Concorso di idee ad unica fase.

1. Il Concorso di idee si adotta nei casi in cui la committenza non intende acquisire un progetto, inteso come progetto di fattibilità tecnico economica, ma solo un'idea progettuale, una proposta ideativa per tematiche architettoniche e/o urbanistiche che si possa sviluppare attraverso i successivi livelli di progettazione con il riconoscimento di adeguati meccanismi di premialità.

2. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando e che il soggetto risulti, al momento dell'affidamento, in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nello stesso bando, in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
3. Sono ammessi al Concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai Concorsi di Progettazione, anche i lavoratori subordinati, abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine/collegio professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso (art.156 comma 2 del Codice degli Appalti).

7. Concorso di progettazione a due gradi.

1. Nel caso di un intervento di particolare rilevanza e complessità di cui è stato preliminarmente verificato il budget di costruzione e la fattibilità economica dell'intervento la stazione appaltante può ricorrere al Concorso di Progettazione a due gradi.
2. Il Concorso di Progettazione a due gradi è finalizzato, nel primo grado, all'acquisizione di una proposta ideativa e, nel secondo grado, di un progetto di fattibilità tecnico economica.
3. Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilità tecnico economica, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione delle proposte presentate nel primo grado e selezionate per il secondo grado senza determinare né la formazione di una graduatoria di merito, né l'assegnazione di premi.
4. Sono ammessi a partecipare al Concorso di Progettazione i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, che non siano soggetti ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016.

8. Concorso Opera Prima.

1. Il Concorso Opera Prima è una procedura concorsuale riservata a giovani professionisti al di sotto dei 35 anni di età, compiuti alla data di pubblicazione del bando di concorso, ed è utilizzato per opere minori per complessità e rilevanza economica.
2. Le modalità e le procedure di attuazione sono le stesse del Concorso di Progettazione a due gradi.